

**COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
PROVINCIA DI VARESE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
IN ATTUAZIONE DELL'I.S.E.E.**

(INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

(Articolo 1, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 37 DEL 19.12.2013

ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in relazione all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate e seguono la normativa speciale definita con il D.Lgs n° 109/1998 e successive integrazioni di cui al D.Lgs n.130/2000, Dpcm 242/2001 e Dpcm 18 maggio 2001.

ART. 2 AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nello specifico per la valutazione dei diritti di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:
 - servizi socio-assistenziali erogati dal Comune a varie categorie di cittadini (assistenza domiciliare, integrazione rette ricovero);
 - servizi scolastici integrativi (refezione, trasporto, attività integrative extrascolastiche);
 - contributi agevolativi con contenuti assistenziali (contributi economici in genere).
2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni agevolate, anche derivanti da disposizioni di leggi inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

ART. 3 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

A seconda della prestazione agevolata richiesta, il nucleo familiare da assumere come unità di riferimento è composto così come sotto indicato:

Servizi erogati dall'Ufficio Servizi Sociali

Servizi domiciliari:

- area anziani: richiedente, coniuge o convivente e altri familiari conviventi;
- area minori ed handicap: richiedente, coniuge o genitori e altri conviventi.

Servizi residenziali

- area anziani – integrazione retta ricovero: richiedente, coniuge o convivente e famigliari tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del Codice Civile;
- area minori ed handicap: richiedente, coniuge convivente o genitori e altri famigliari conviventi;

Contributi economici straordinari:

- tutti i componenti del nucleo familiare.

Servizio scolastico, servizi erogati dall'Ufficio Pubblica Istruzione

- richiedente, coniuge o genitore convivente e figli conviventi anche maggiorenni;

- se il minore è senza genitori e convive con i nonni il nucleo di riferimento al fine ISEE include anche i due nonni;
- in caso di genitori non separati legalmente ne divorziati indipendentemente dal domicilio o dalla residenza del minore, il nucleo familiare preso in considerazione è quello formato da madre, padre e minori.

ART. 4
DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare (scala di equivalenza), combinando i redditi ed i patrimoni di tutti componenti, calcolati, nel rispetto delle Tabella I e II allegate al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 s.m. e precisamente:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + 0,2 \text{ ISP}}{\text{Parametro scala di equivalenza (nucleo familiare)}}$$

Parametro scala di equivalenza (nucleo familiare)

2. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti il Nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

3. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;
 - + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 %;
 - + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c bis), g) e 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del DPR 22.12.1986, n. 917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei familiari composto soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.
4. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento.
6. Per ogni singolo servizio o prestazione, il Comune determina la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni, come da tabelle A – B – C allegate.

ISR è l'indicatore della situazione economica reddituale pari alla somma dei redditi ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella prima parte della Tabella I allegata al D.Lgs. 109/98 e s.m.

ISP è l'indicatore della situazione economica patrimoniale pari alla somma dei valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella seconda parte della Tabella I allegata al D.Lgs. 109/98 e s.m., considerato nel calcolo nella misura del 20 % (art. 2, comma 4 D.Lgs. 109/98 e s.m.).

ART. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ED ATTESTAZIONE

1. La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente la prestazione agevolata, mediante una dichiarazione sostitutiva unica, conforme al modello ministeriale definito dal Dpcm 18.05.01.
2. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale, ma nel caso in cui il cittadino presenti, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini della determinazione dell'ISEE del proprio nucleo familiare, gli effetti di tale nuova dichiarazione verranno applicati entro gg. 30 dalla attestazione del nuovo ISEE così determinatosi.
3. I Comuni, i centri d'assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali si è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'indicatore situazione economica equivalente, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 109/98 e s.m.

ART. 6

DEROGHE

1. L'applicazione dell'ISEE nell'ambito della valutazione all'accesso alle prestazioni/servizi comunali agevolati è derogato con apposita relazione dei Servizi Sociali Comunitari, che rilevi la particolare situazione socio-sanitaria del richiedente la prestazione, così come previsto all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 109/98 e s.m.
2. Nell'ambito delle pratiche di erogazione di contributi economici a singoli e a nuclei familiari disagiati, l'ISEE si affianca alla valutazione dell'operatore dei Servizi Sociali comunale, come indicatore della situazione economica del richiedente il contributo.

ART. 7

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali,
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito annualmente

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 2.500,00. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Per tutti i servizi erogati l'assegno di mantenimento per i figli viene considerato nell'ambito della capacità reddituale del genitore a cui è affidato il minore.

ART. 8

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:

a) **Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato, si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645.69.

b) **Patrimonio mobiliare:** La valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto: azioni, fondi d'investimento, titoli di Stato, Obbligazioni, depositi bancari e/o postali, contratti assicurazioni sulla vita, ecc....
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.000,00. L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente la franchigia pari a € 15.000,00.

ART. 9

VARIAZIONI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA

I redditi considerati sono quelli riferiti all'anno precedente.

Gli utenti sono tenuti a dichiarare al momento dell'autocertificazione eventuali variazioni in aumento o in diminuzione qualora la variazione sia superiore al 50% del loro reddito annuo rispetto a quello dell'anno precedente.

Variazioni in aumento o in diminuzione del reddito annuo superiori al 50% rispetto all'anno precedente comportano l'aggiornamento della situazione reddituale con presentazione di dichiarazione integrativa o con l'indicazione del reddito al momento della presentazione dell'autocertificazione.

ART. 10

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE

IL Comune si riserva di richiedere, in allegato alla dichiarazione sostitutiva, informazioni riguardo al possesso di beni mobili registrati, a consumi telefonici od energetici o ad altri indicatori di capacità contributiva ritenuti significativi.

Il richiedente viene inserito nella fascia massima prevista per i vari servizi nelle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva nei termini della dichiarazione;
- presentazione di dichiarazione incompleta o non corretta;
- rifiuto di rettifica o completamento della dichiarazione.

ART. 11

I CONTROLLI

1. I controlli sulla veridicità dei dati presenti nelle dichiarazioni sostitutive uniche saranno effettuati in base agli artt. 71 e 72 del DPR 445/00, avvalendosi del Ministero delle Finanze e della Guardia di Finanza in base a quanto prescritto all'art. 4, comma 7 e 8 del D.Lgs. 109/98 s.m., nonché avvalendosi del Nucleo di polizia amministrativa (accertamenti e verifiche) del Comune.
2. Il campione, inteso come percentuale sul numero delle dichiarazioni presentate, da utilizzarsi per effettuare i controlli, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà definito per ciascun servizio con l'apposito atto deliberativo relativo al servizio stesso.

ART. 12

VIGENZA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto l'atto deliberativo della sua adozione

TABELLA ISEE (A) - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (assistenza domiciliare, integrazione rette di ricovero) ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE					
1^ FASCIA	2^ FASCIA	3^ FASCIA	4^ FASCIA	5^ FASCIA	6^ FASCIA
da € 0,00 a € 3.000,00	da € 3.001,00 a € 4.200,00	da € 4.201,00 a € 5.400,00	da € 5.401,00 a € 6.600,00	da € 6.601,00 a € 7.800,00	da € 7.801,00 a € 9.000,00
Gratuità o massima agevolazione	75% a carico del Comune 25% a carico dell'utente	65% a carico del Comune 35% a carico dell'utente	50% a carico del Comune 50% a carico dell'utente	35% a carico del Comune 65% a carico dell'utente	20% a carico del Comune 80% a carico dell'utente

TABELLA ISEE (B) - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI (refezione, trasporto, corso di nuoto, attività integrative extrascolastiche)					
1^ FASCIA	2^ FASCIA	3^ FASCIA	4^ FASCIA	5^ FASCIA	6^ FASCIA
da € 0,00 a € 3.000,00	da € 3.001,00 a € 4.000,00	da € 4.001,00 a € 5.000,00	da € 5.001,00 a € 6.000,00	da € 6.001,00 a € 7.000,00	da € 7.001,00 a € 8.000,00
Gratuità o massima agevolazione	75% a carico del Comune 25% a carico dell'utente	65% a carico del Comune 35% a carico dell'utente	50% a carico del Comune 50% a carico dell'utente	35% a carico del Comune 65% a carico dell'utente	20% a carico del Comune 80% a carico dell'utente

TABELLA ISEE (C) - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	
1^ FASCIA	2^ FASCIA
da € 0,00 a € 4.000,00	da € 4.001,00 a € 8.000,00
Massima agevolazione compatibilmente con le risorse di bilancio	Parziale agevolazione compatibilmente con le risorse di bilancio